

## **Dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088, sulle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità**

- Identificazione e prioritizzazione dei principali effetti negativi (PAI) e indicatori per valutarli (art. 4, comma 2, punto (a)).

ZIL considera i principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità e ha definito un framework per identificarli, prioritizzarli e valutarli. Esempi di impatti potenzialmente avversi e che possono anche rappresentare rischi ESG significativi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Rischi collegati al cambiamento climatico (rischi di transizione, rischi fisici e rischi di controversie)
- Attività economiche che danneggiano la biodiversità.
- Impatti ambientali e sulla salute derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche pericolose, rifiuti e inquinamento.
- Utilizzo inefficiente delle risorse naturali.
- Deforestazione, degrado del territorio ed esaurimento di risorse naturali.
- Esposizione verso armi controverse.
- Violazione dei diritti umani.
- Corruzione.
- Governance non adeguata.
- Evasione fiscale.
- Violazione della regolamentazione, di norme internazionali e convenzioni.
- Gestione inadeguata delle risorse umane e della clientela.

Gli indicatori per valutare i potenziali effetti negativi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le emissioni di CO<sub>2</sub>, le controversie relative a questioni ambientali o alla violazione dei diritti umani, ecc.) vengono identificati e prioritizzati da ZIL sulla base di dati e analisi forniti da primari Provider esterni.

- Azioni per gestire, evitare o ridurre i PAI (art. 4, comma 2, punto (b))

Al fine di gestire i potenziali effetti negativi identificati e ritenuti materiali, ZIL:

1. Monitora l'esposizione ai rischi di sostenibilità, misurando regolarmente i rating ESG, gli indicatori relativi alle controversie, le emissioni di CO<sub>2</sub> delle attività in portafoglio e altri indicatori collegati al clima.
2. Applica criteri di esclusione.
3. Integra la considerazione dei rischi ESG nelle decisioni di investimento.
4. Attua una politica di Engagement attraverso l'esercizio dei diritti di voto.
5. Aderisce all'obiettivo del Gruppo Zurich di avere un portafoglio di attività finanziarie "net-zero" entro il 2050: nella selezione delle attività finanziarie valuta l'impegno delle società emittenti a definire i propri target per il raggiungimento dell'obiettivo di limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5°C.

- Engagement e politica di voto (art. 4, comma 2, punto (c))

ZIL attua una politica attiva di engagement attraverso la quale cerca di contribuire a favorire l'adozione di pratiche di responsabilità sociale e ambientale e un buon comportamento in termini di governance. In particolare, questo si realizza attraverso incontri con le Società nelle quali si investe. Con riferimento alle Società di cui detiene direttamente le azioni, inoltre, ZIL attua una politica attiva di esercizio dei diritti di voto. Si avvale della consulenza di un proxy advisor e applica criteri di voto più stringenti sulle tematiche relative alla Corporate Governance, al Cambiamento Climatico e all'Attività di lobbying. La Politica di impegno approvata dal Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito web della Compagnia.

➤ Adesione a Codici di condotta (art. 4, comma 2, punto (d))

ZIL adotta codici di condotta d'impresa responsabile e aderisce alle norme internazionali in materia di dovuta diligenza e reportistica (Linee Guida OCSE). Il Gruppo Zurich, al quale ZIL appartiene, è tra i firmatari del United Nations Global Compact, UNEP FI Principle for Sustainable Insurance e dei Principi per l'investimento responsabile (si rinvia al [sito](#) per ulteriori dettagli sulle condotte di business responsabile applicate dal Gruppo Zurich e sulle iniziative alle quali partecipa).

## Definizioni

«**rischio di sostenibilità**»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

«**fattori di sostenibilità**»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

«**investimento sostenibile**»: investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

«**prodotto di investimento assicurativo**» o «**IBIP**»:

- a) un prodotto di investimento assicurativo quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
- b) un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

«**prodotto pensionistico**»:

- a) un prodotto pensionistico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure
- b) un prodotto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

«**ente pensionistico aziendale o professionale**» o «**EPAP**»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l'articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale.